



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 17572/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 33

21/09/2010

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	CANZONI	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CUPPONE	FABRIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RIZZI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°
399/33/10

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 SET. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 17572/08
spedito il 29/05/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO [REDACTED] IRPEF 2000
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DR. GIACINTI ALFREDO
VIA GIUSTO FONTANINI 13 00173 ROMA RM

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 18 00196 ROMA RM

difeso da:

AVV. ENRICO PANFILI
C/O AVV. MAURO BONINCONTRI
VIA G. GIANFRANCESCHI 46 00166 ROMA RM

Rgr 17572/08

La contribuente in epigrafe impugnava una cartella di pagamento di Euro 1.427,90 ai fini Irpef 2000 notificata in data 10.3.08, deducendone l'illegittimità per violazione dei termini di cui all'art. 43 del Dpr 600/73, 17 e 25 del Dpr 602/73 e di cui all'art. 36-bis del Dpr n. 602/73, nonché per difetto di motivazione e carenza di prove.

L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l'Amministrazione avrebbe rispettato i termini di legge applicabili, avendo notificato un previo avviso di accertamento, senza tuttavia fornire allegazioni a supporto.

Si costituiva altresì l'Agente della riscossione che chiedeva la reiezione del ricorso ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

All'udienza del 21.9.10, la Commissione - visti gli atti - deliberava l'accoglimento del ricorso, condannando le Parti resistenti, in solido tra loro, ad Euro 200,00 di spese.

Il caso va ricondotto, con rilievo assorbente rispetto ad altre considerazioni, alla tematica della violazione del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005 e dalla Legge n. 156/2005.

Nel ricorso introduttivo era stata lamentata la violazione dei termini prescrizionali e decadenziali ad opera

	dell'Amministrazione Finanziaria (si ponga mente che la	
	pretesa è riferita all'anno d'imposta 2000 e che la cartella	
	è stata notificata nel 2008). Nessuna prova è stata fornita	
	in ordine all'asserita notifica di un previo avviso di	
	accertamento.	
	La riforma di cui al D.L. n. 106/05 convertito nella Legge n.	
	156/05, disposizioni emanate a seguito della sentenza della	
	Corte Costituzionale n. 280/05, hanno finalmente conferito	
	unica rilevanza nell'attività di iscrizione a ruolo alla	
	notifica della cartella di pagamento, nel caso di specie	
	avvenuta il 10.3.08.	
	I nuovi termini dettati dal Legislatore in attuazione delle	
	statuizioni della Corte Costituzionale sono raccolti nel	
	nuovo testo dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, come modificato	
	dall'art. 1, comma 5-ter del citato D.L. n. 106/05. La	
	fattispecie applicabile al caso concreto è quella ricavabile	
	dal periodo transitorio relativo alle dichiarazioni dei	
	redditi presentate entro il 31.12.2001 e cioè il quinto anno	
	successivo a quello di presentazione della dichiarazione.	
	Pertanto, per l'anno 2000, la cartella doveva essere	
	notificata a pena di decadenza entro il 31.12.2006, ossia	
	entro il 5° anno dopo il 2001, anno di presentazione della	
	dichiarazione dei redditi relativa al 2000.	
	La notifica della cartella avvenuta nel 2008 configura una	
	sicura decadenza in capo all'Amministrazione finanziaria.	

Come è noto, si applica tale nuova normativa anche ai
contesti ancora pendenti in virtù di pacifica giurisprudenza
della Corte di Cassazione nel frattempo formatasi: Cass. Sez.
Trib. n. 26105 del 30.11.05; Cass. Sez. Trib. n. 1435 del
25.1.2006.

Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, la
Commissione annulla la cartella impugnata.


Assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna ad Euro 200,00
di spese.

Roma, 21.9.10

Il Relatore



Il Presidente

